



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 09/02/2017

GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLO CONFISCA. RESISTENZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladiciassette , il giorno nove , del mese di febbraio , alle ore 15:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	A
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	OLIVIERI AMEDEO	Assessore	A
5	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
6	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Gli Assessori Antonioli Valeria ed Olivieri Amedeo sono assenti giustificati.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 33 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 05/02/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 06/02/2017 dal Dirigente Responsabile del POLIZIA MUNICIPALE Dott. MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 07/02/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 33

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del 05/02/2017

GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLO CONFISCA. RESISTENZA IN GIUDIZIO.

Assessore competente: PESCI PATRIZIA

Settore proponente: POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente responsabile:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale di Cattolica possono scaturire controversie da risolversi innanzi al Giudice di Pace di Rimini e talvolta innanzi ad altri Giudici di Pace del territorio nazionale;

CONSIDERATO altresì che anche la messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie può dare origine a contenzioso per ricorso degli obbligati innanzi al Giudice di Pace Rimini e talvolta innanzi ad altri Giudici di Pace del territorio nazionale o innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Rimini;

PREMESSO CHE al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

DATO ATTO, che

- l'articolo 75, 3° comma, c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- la Cassazione a sezioni unite 17 marzo 2004, n. 5463, nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco che può delegare i dirigenti richiama precedenti sentenze delle sezioni unite (10 dicembre 2002, n. 17550, 10 maggio 2001, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass. 11 maggio 2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5 aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19082), e ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta a un dirigente comunale su delega del sindaco stesso;

VISTI:

- l'art. 22 della L. n. 689/81 il quale dispone che “... omissis ... contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;
- l'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 150/2011 il quale stabilisce che “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.”;
- l'art.7 comma 8 del D.lgs.150/2011 il quale dispone che : “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.”

RICHIAMATE la deliberazioni di Giunta Comunale n. 185 del 18/12/2009, n. 51 del 29/03/2010 e la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 09/12/2010, la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 02/01/2012, la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2013, la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2014, la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2014 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 21/12/2015 nelle quali il Sindaco delegava gli Assistenti Capo di Polizia Municipale Simonetta Ruggeri e Paolo Ruggiero, a farsi rappresentare, quando chiamato in causa, a costituirsi e stare in giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale, e precisamente:

- innanzi al Giudice di Pace di Rimini per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie;
- innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per ricorsi promossi contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola confisca emesse dal Servizio Polizia Municipale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 23/10/2013 ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione dei procedimenti giudiziari riguardanti ex artt. 615 e ss. c.p.c. davanti ad uffici giudiziari al di fuori della circoscrizione territoriale della provincia di Rimini”;

CONSIDERATO che tale delega concessa con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 21/12/2015 agli Assistenti Capo di Polizia Municipale Simonetta Ruggeri e Paolo Ruggiero è scaduta il 31/12/2016;

PRESO ATTO che l'incarico affidato ai suddetti Assistenti Capo di Polizia Municipale è stato svolto in maniera puntuale ed efficace;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Assunti i poteri della Giunta Comunale,

P R O P O N E

1) - di confermare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.187 del 21/12/2015 fino il 31/12/2017;

2) - di autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, gli Assistenti Capo di Polizia Municipale Simonetta Ruggeri e Paolo Ruggiero alla costituzione e alla resistenza in giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale di Cattolica avanti i giudizi pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria e precisamente :

- innanzi al Giudice di Pace di Rimini per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie;
- innanzi agli altri Giudici di Pace del territorio nazionale per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie, ma limitatamente alla sola costituzione in giudizio che avverrà per posta ordinaria o per posta elettronica certificata;
- innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per ricorso promossi contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola confisca, riguardanti le attività istituzionali della Polizia Municipale;

3) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dott. Pierpaolo Marullo;

4) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Polizia Municipale e Ufficio Affari Legali;

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**IL SINDACO
MARIANO GENNARI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)